



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 16

RECEPIMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) - ANNO 2026 –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore FANTINO VALTER

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397 del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 – MTR3”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) andando a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani con conseguenza che ora i rifiuti si distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali sulla base dei criteri dettati esclusivamente dalla legge.
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica inoltre il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo la possibilità di uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno (così come modificato dall'art. 1, comma 677 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199);

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Cuneo è operante il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), istituito per effetto della Legge Regionale 24/2002 come ente di Bacino di Funzioni per la gestione associata dei servizi rifiuti dei 54 Comuni appartenenti al bacino 10, che può essere definito “Ente Territorialmente Competente”, nell'accezione intesa dall'ARERA;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 10.740.084,00;

Dato atto però, che il limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025 risulta superato per l'importo di € 163.405,00 e conseguentemente l'importo massimo derivante dalle entrate tariffarie è pari ad € 10.576.678;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), con atto del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 27/04/2026;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che le tariffe del tributo sono determinate secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/2025, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2."*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.”;*

Dato atto che l'importo complessivo del gettito da tariffe della Tassa sui Rifiuti, tenuto conto del limite di crescita e delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025, è determinato come segue:

Totale costi PEF ridotto al limite di crescita	€	10.576.678 -
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	97.691 -
Entrate da recupero evasione tributaria	€	351.695 -
Entrate da procedure sanzionatorie	€	<u>168.644 =</u>
Totale gettito tari da tariffe	€	9.958.648

Dato atto che il vigente Regolamento per la disciplina della TARI prevede all'art. 13 agevolazioni in termini di riduzione del tributo dovuto in relazione all'indicatore ISEE dei contribuenti.

Preso atto che la copertura di tale costo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visto il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 con il quale viene adottato il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” e data disposizione all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) di stabilire, con propri provvedimenti, le modalità applicative di tali agevolazioni tariffarie;

Vista la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 con la quale è stata istituita la componente perequativa UR_{3,a}, per la copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e stabilita nell'importo di 6 euro/utenza all'anno;

Vista la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29/07/2025 e segg. con le quali veniva stabilita la disciplina relativa al riconoscimento del bonus rifiuti;

Considerato che l'ARERA ha chiarito che il bonus nazionale, quantificato nel 25% della TARI dovuta, è indipendente dai bonus locali erogati dal Comune e che deve essere quantificato prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva e finanziato con la componente perequativa UR₃;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario per l'anno 2026 riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle superfici ponderate e potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 59,92% a carico delle utenze domestiche;
- 40,08% a carico delle utenze non domestiche.

Preso atto:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che l'Ente si avvale della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che fino all'anno 2019 veniva inclusa nel PEF la spesa inerente il verde pubblico e che, per quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 397/2025 sopra richiamata, tale costo non più ricompreso nel perimetro gestionale, come definito dall'art. 1, comma 1.2, deve essere separatamente evidenziato negli avvisi di pagamento della tassa rifiuti;

Ritenuto opportuno, al fine di non introdurre elementi di discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi previsti nei piani finanziari precedentemente approvati, confermare il recupero dei costi relativi all'attività di gestione del verde pubblico, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento;

Dato atto che in sede di approvazione delle tariffe TARI 2025 era stata prevista una maggiorazione di euro 0,10 al metro quadrato a titolo di recupero costi relativi al servizio di gestione del verde pubblico e di diserbo delle aree pubbliche comunali, quantificato in circa euro 500.000 che si ritiene di dover confermare per l'anno 2026;

Dato atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità: *"Il tributo è versato in 3 rate scadenti il 31 luglio e il 31 ottobre dell'anno di competenza e il 31 gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce."*

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani*

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cuneo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) $UR_{1,2024}$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) $UR_{2,2024}$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera Arera n. 133/2025/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria $UR_{3,a}$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 19/05/2026;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

- 1) di recepire, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, maggiorate dell'importo di euro 0,10 al mq per il recupero dei costi della gestione del verde pubblico;
- 3) di dare atto che il gettito derivante dalle tariffe di cui al punto precedente, è quantificato, in via previsionale, in € 9.958.648,00;
- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992, fissato nella misura del 5%;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative $UR_{1,2026}$, $UR_{2,2026}$, e $UR_{3,2026}$ pari rispettivamente ad € 0,10, € 1,50 ed € 6,00 ad utenza per anno;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni atipiche sul tributo, di cui all'art. 13 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- 7) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa all'ARERA, ai fini dell'approvazione, dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) in qualità di ente territorialmente competente;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

		2026			2027		
		Comuni			Comuni		
		Costi dell' gestore/i diverso/i dal Comune	Costi dell' Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT FEF)	Costi dell' gestore/i diverso/i dal Comune	Costi dell' Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT FEF)
		890.922	-	890.922	890.922	-	890.922
Costi dell' attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CTR		-	429.794	429.794	-	421.367	421.367
Costi dell' attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTR		338.006	1.770.043	2.108.072	331.381	1.735.354	2.066.737
Costi dell' attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CSD		3.148.137	276.939	3.425.096	3.146.015	271.529	3.417.543
Costi operativi variabili previsionali di cui all' articolo 17.2 del MTR-3: CO^{Var}_{17.2}		-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all' articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Var}_{17.3}		-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all' articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Var}_{17.4}		-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all' articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Var}_{17.5}		-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivi sismici variabili di cui all' articolo 10 del MTR-3: CO^{Incent}₁₀		-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivi vari non sismici variabili di cui all' articolo 10 del MTR-3: CO^{Incent}₁₀		-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivi vari non sismici variabili di cui all' articolo 10 del MTR-3: CO^{Incent}₁₀		-	-	-	-	-	-
Fattore di sharing: b		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ricarichi derivanti da materiale ed energia derivante dai rifiuti: AR		487.435	-	487.435	477.878	-	477.878
Ricarichi derivanti da corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{sc}		753.248	-	753.248	738.498	-	738.498
Ricarichi derivanti da corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{sc} + AR_{sc,sc})		474.281	-	474.281	466.550	-	466.550
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili: RC_{Var}		-	5.678	5.678	-	15.948	15.948
di cui quote pregresse recuperate nell' anno - quota variabile: RC_{Var}(T-1max)_{Var}		-	5.678	5.678	-	659.884	659.884
Onere relativi all' attività indettabile - PARTE VARIABILE		659.884	659.884	659.884	659.884	659.884	659.884
STa Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/R		3.840.786	3.142.379	7.023.165	3.881.747	3.104.064	6.985.811
Costi dell' attività di spazzamento e di lavaggio: CIL		1.768.452	7.537	1.776.009	1.768.452	7.409	1.775.861
Costi per l' attività di gestione dello tariffa e dei corrispettivi con utenti: CAPC		-	283.124	283.124	-	248.161	248.161
Costi generali di gestione: CGG		379.512	73.034	452.126	377.625	72.170	449.795
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD		-	-	-	-	-	-
Altri costi: CO_{Al}		-	-	-	-	-	-
Costi contorni: CC		379.512	326.758	706.230	377.625	320.331	697.956
Ammortamenti: Am		518.444	22.673	541.118	518.422	22.673	541.096
Accantonamenti: Ace		-	204.535	204.535	-	302.290	302.290
- di cui costi di gestione post-operativa dello discarico		-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti		-	204.535	204.535	-	302.290	302.290
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa o settore e/o assi contratto di affidamento		-	-	-	-	-	-
- di cui per oneri non in eccesso rispetto a norme legislative		-	-	-	-	-	-
Rimborso del capitale investito netto: R		194.800	-	194.800	309.095	-	309.095
Rimborso del capitale investito in conto: R_{sc}		-	-	-	-	-	-
Costo di uso del capitale di cui all' art. 13.1 del MTR-3: CK_{provision}		-	-	-	-	-	-
Costo di uso del capitale: CK		713.244	227.208	940.452	827.517	324.963	1.152.480
Costi operativi fissi previsionali di cui all' articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Fiss}_{17.3}		-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all' articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Fiss}_{17.4}		-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all' articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Var}_{17.5}		-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivi vari di cui all' articolo 10 del MTR-3: CO^{Incent}₁₀		-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivi vari fissi di cui all' articolo 10 del MTR-3: CO^{Incent}₁₀		-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivi vari fissi di cui all' articolo 10 del MTR-3: CO^{Incent}₁₀		-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi: RC_{Fiss}		-	3.111	3.111	-	10.745	10.745
di cui quote pregresse recuperate nell' anno - quota fissa: RC_{Fiss}(T-1max)_{Fiss}		-	3.111	3.111	-	302.523	302.523
Onere relativi all' attività indettabile - PARTE FISSA		291.096	291.096	291.096	302.523	302.523	302.523
STa Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/R		2.841.209	652.710	3.716.919	2.975.594	745.971	3.728.565
STa = STVa + STFb prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/R		6.892.100	4.412.945	11.305.045	7.184.741	4.374.446	11.541.207
STb = STVa + STFb dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/R		6.741.916	3.978.649	10.740.084	6.955.341	4.020.585	10.926.416
Grandeze fisiche/tecniche							
Rendimento di riferimento % - R_{ref}			71%			71%	
R _{ref} (%)			30.153			30.153	
Costo unitario effettivo - C_{eff} (€/kg) - (a-2)			33,60			33,96	
Rendimento di riferimento % - R_{ref} (Rendimento standard / costo medio settore) - (a-2)			36,88			36,88	
Coefficienti di graduatoria							
Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata: y₁			0,00			0,00	
Valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riciclaggio e riciclo: y₂			0,00			0,00	
Totale: y			0,00			0,00	
Coefficienti di graduatoria: (1+y₁)(1+y₂)			1,00			1,00	
Verifica del limite di crescita							
R _{ref}			1,95%			1,95%	
Coefficienti di recupero di produttività: x₁			0,10%			0,10%	
Coeff. Potenz. aumento gettono: K_g			1,49%			0,00%	
Coeff. per recupero inflazione: CN_g			0,00%			0,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe: z			3,29%			3,20%	
ST ₁			1,0329			1,0180	
ST ₂			1,0429			1,0275	
ST ₃			5,992176			6,857160	
ST ₄			4,247567			3,716919	
ST ₅			10,259744			10,276578	
ST ₆ / ST ₅			1,0489			1,0030	
ST _{max} (entrate tariffarie maxime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			10,375478			10,747059	
ST _{lim} (ST ₁ -ST _{max})			142,50%			148,25%	
Produzione crediti 2 ^a anno dalla ST ₁ (mil.)		3.717.380	3.142.379	6.859.740	3.723.410	3.104.084	6.827.494
Produzione crediti 2 ^a anno dalla ST ₂ (mil.)		2.841.209	885.710	3.716.919	2.973.594	945.971	3.919.565
Produzione crediti 2 ^a anno dalla ST ₃ (mil.)		6.278.559	3.998.089	10.276.648	6.697.004	4.070.065	10.747.059
Rendimento di cui al contratto di gestione differenziale (Rendimento medio settore)			370,633			370,633	
Rendimento di cui al contratto di gestione differenziale (Rendimento medio settore)			247,398			247,398	
ST ₁ (costo medio settore) (mil.)			6.451,127			6.456,861	
ST ₂ (costo medio settore) (mil.)			3.467,521			3.492,167	
ST ₃ (costo medio settore) (mil.)			9.958,648			10.149,028	
Attività esterne Ciclo Integrato RU		-	500.000	500.000	-	500.000	500.000

QUALITA'			
Macro Indicatore R1			
R1 _o		0,82	0,82
Classe R1 _o		B	B
Obiettivo R1 _{o,2024}		0,85	0,85
Classe obiettivo R1 _{o,2024}		A	A
Macro Indicatore R2			
R2 _o		0,94	0,94
Classe R2 _o		B	B
Obiettivo R2 _{o,2024}		0,95	0,95
Classe obiettivo R2 _{o,2024}		B	B
Calcolo H di partenza determinato dal FEI 2024-2025 aggiornamento			
AE ^{FEI} _{sc} _H di partenza		734.941	
CB ^{FEI} _{sc} _H di partenza		1.264.460	
H di partenza		58,05%	
Classe di partenza		D	
H target 2024		60,00%	
Classe target 2024		C	
Calcolo H effettivo			
AE ^{FEI} _{sc} _H effettivo		1.043.964	
CB ^{FEI} _{sc} _H effettivo		1.749.153	
H effettivo		59,75%	
Classe H effettivo		D	
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel FEI art2		60,00%	
Classe H target		C	
Riclassificazione H			
AE ^{FEI} _{sc} _H riclassificato		1.043.964	
CB ^{FEI} _{sc} _H riclassificato		1.739.303	
H riclassificato		60,00%	
Componente CO ₂ TV _o		7850	

ALLEGATO “A”

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER IL COMUNE DI CUNEO
(Periodo regolatorio 2026-2029)**

ALLEGATO “A”

Sommario

1	Premessa (ETC).....	2
1.1	Comune ricompreso nell’ambito tariffario.....	2
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	2
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	2
2.1	Perimetro della gestione e servizi forniti	2
3	Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G).....	3
3.1	Dati tecnici e potenziamento del servizio	3
3.1.1	Variazioni di perimetro	3
3.1.2	Livelli e variazioni della qualità	3
3.2	Fonti di finanziamento	3
3.3	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	3
3.3.1	Dati di conto economico	3
3.3.2	Dati relativi ai costi di capitale	7

ALLEGATO “A”

1 Premessa (ETC)

1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario

L’ambito tariffario comprende il Comune di Cuneo con le sue 15 frazioni, per una superficie totale di 119,87 kmq. La superficie del concentrico urbano è pari a 20,03 kmq.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell’articolo 1 dell’MTR3, il Comune di Cuneo è il gestore delle tariffe, relative ai servizi integrati di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana, i quali sono gestiti dal CEC, Consorzio Ecologico Cuneese, Consorzio obbligatorio di bacino, previsto dalla legge regionale 4/2021 e costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che esercita le funzioni di governo e coordinamento dell’organizzazione per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento. Le attività gestite a livello consortile sono quelle relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati da avviare a recupero/trattamento/smaltimento, della nettezza urbana comprensiva dei servizi di spazzamento meccanizzato e pulizia manuale e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Il Comune di Cuneo effettua direttamente l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati da avviare a recupero/trattamento/smaltimento, la nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori sono gestiti dal CEC, Consorzio Ecologico Cuneese.

Il Comune di Cuneo ha internalizzato l’attività di bollettazione che è gestita dall’Ufficio Tributi ed effettua direttamente l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, oltre a tutta la gestione dei reclami/segnalazioni sul servizio erogato che pervengono dall’utenza all’Ufficio Ambiente. L’attività di programmazione è attuata di concerto con il CEC – al fine di definire e monitorare i diversi servizi previsti dal Disciplinare Tecnico del Capitolato Speciale di Appalto attualmente vigente. Come già sopra indicato, le attività di igiene urbana comprensive dello spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e per quanto riguarda i rifiuti, la raccolta ed il trasporto degli stessi vengono effettuate dal CEC che a sua volta si avvale per lo svolgimento ed attuazione di questi servizi della Ditta San Germano S.p.A. appartenente al Gruppo IREN. Per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, gli stessi vengono conferiti all’A.C.S.R. (Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti), altra società partecipata consortile.

Pertanto, il Comune di Cuneo, gestendo esclusivamente le tariffe, non effettua le seguenti attività o comunque se effettuate, il relativo costo non è stato inserito nei piani finanziari relativi:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;

ALLEGATO “A”

- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e potenziamento del servizio

3.1.1 Variazioni di perimetro

Il territorio comunale di Cuneo è interamente gestito con un sistema di raccolta domiciliare e pertanto non sono previste variazioni o modifiche al perimetro di raccolta.

3.1.2 Livelli e variazioni della qualità

Il Comune in merito all'adeguamento agli obblighi di qualità introdotti dall'Autorità con l'Allegato A alla deliberazione 15/2022/R/RIF (TQRIF) ha adottato lo SCHEMA I, in particolare si evidenzia che grazie all'attuale servizio di raccolta, sarà possibile raggiungere il miglioramento della performance ambientale in termini di raccolta differenziata e la contestuale riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato pro-capite.

3.2 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dei costi sono da individuarsi in:

- Entrate tariffarie;
- Entrate derivanti dalla vendita di materiali della raccolta differenziata;
- Entrate derivanti da sanzioni;
- Trasferimento MIUR.

Non si rilevano modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

Il contributo erogato dal MIUR al Comune nell'anno 2024 ammonta ad € 97.691,54

3.3 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

3.3.1 Dati di conto economico

Analisi dettagliata dei costi relativi al servizio e tariffe anno 2024

CARC:

- costi del personale addetto all'ufficio tributi ed alla ragioneria
- costi per il funzionamento del servizio tributi e gestione finanziaria delle entrate

ACC: fondo crediti di dubbia esigibilità

ALLEGATO "A"

CTS: costi di trattamento e smaltimento (ACSR)

CTR: costi di trattamento e recupero (ACSR)

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI "CARC"

Personale per la gestione del rapporto con gli utenti: totale dei cedolini pagati dall'ufficio stipendi del Comune, relativi a numero 5 dipendenti assegnati, con determinazione dirigenziale n. 745 del 29/04/2024 di definizione degli elementi di organizzazione interna al Settore Ragioneria e Tributi e ricognizione generale della dotazione organica anno 2024, all'ufficio TARSU/TARES/TARI. Il costo imputato è pari a € 191.674,18.

Servizi amministrativi comprensivi di spedizione raccomandate, stampa e spedizione avvisi di pagamento e spese bancarie: costo complessivo pari a euro 24.779,83 di cui € 4.471,05 di I.V.A. indetraibile.

Spese di call center: fatture ditta affidataria. Il costo complessivo di euro 24.705,00 è relativo a tutti i tributi comunali. Dall'anno 2020 si è ritenuto di considerare una percentuale di utenza TARI pari al 60%. Tale percentuale è stata applicata al costo complessivo per ricavare la quota di costo da imputare al piano finanziario della tariffa rifiuti: $24.705,00 \times 60\% = 14.823,00$ di cui per scorporo € 2.673,00 di I.V.A. indetraibile.

Spese di riscossione: fatture società di riscossione coattiva. Dal costo complessivo fatturato per l'aggio trattenuto sulle riscossioni relative a tutte le tipologie di entrata affidate, l'importo fatturato sulle riscossioni della tassa rifiuti è stato estrapolato dagli elenchi forniti dalla società di riscossione mediante una selezione per codice tributo. L'importo riferito alla tassa rifiuti è stato di € 24.172,07 di cui per scorporo € 4.358,90 di I.V.A. indetraibile.

Spese di gestione banca dati utenti: dal dettaglio delle voci fatturate dalla "software house" affidataria della manutenzione dei programmi relativi alla gestione dei tributi, è stato estrapolato il costo del programma TARI pari ad euro 493,00 aumentato del canone di assistenza online per € 100,00 e del costo IVA indetraibile del 22% (pari ad € 130,46), per un totale complessivo di euro 723,46.

Spese di manutenzione dell'hardware: il costo per la manutenzione dell'hardware a disposizione dell'Ufficio TARI è stato calcolato in € 811,30 (di cui euro 146,30 di IVA indetraibile).

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI "CGG"

Personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: il personale impiegato indirettamente nell'attività amministrativa e nei dei rapporti con l'utenza del servizio tributi, è stato individuato sulla base di quanto dichiarato nella relazione allegata al conto annuale del personale, che le pubbliche amministrazioni devono trasmettere annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del D.Lgs 165/2001. Dalla suddetta relazione si rileva che il dirigente del Settore ha utilizzato il 5% delle ore lavorate nell'anno 2024 per attività connesse alla gestione della tassa rifiuti, mentre quattro funzionari direttivi assegnati responsabili del servizio. Il costo imputato è stato ricavato moltiplicando le suddette percentuali per il costo desunto dai cedolini pagati dall'ufficio stipendi del Comune nell'anno 2024. Il calcolo è così rappresentato:

- numero 1 dirigente (per il 5%) = € 8.110,46

ALLEGATO "A"

- numero 4 funzionari direttivi del servizio tributi (per il 30%) = € 59.705,69
per un totale pari a € 67.816,15

Spese di pulizia ufficio TARI: fatture dell'impresa affidataria del servizio di pulizia dei locali del fabbricato di Corso Barale n. 1 ove trova sede il servizio tributi comprensivo dell'ufficio TARI. Il totale delle fatture pagate nell'anno 2024 pari ad € 29.871,71 (I.V.A. indetraibile del 22% compresa) è stato proporzionato ai metri quadrati occupati nel 2024 dall'ufficio TARI (mq 161) in rapporto alla superficie totale del fabbricato (mq 2.359,16), pari al 6,82%
 $€ 29.871,71 \times 6,82\% = € 2.038,58$ di cui per scorporo € 367,61 di I.V.A.

Consumi di energia elettrica: quota fatture pagate alle ditte fornitrici, imputate contabilmente sul centro di costo del servizio tributi, rapportate alla superficie occupata nel 2024 dall'ufficio TARI (mq 161) rispetto al totale occupato dagli uffici del servizio tributi (mq 812), pari al 19,83%. La superficie occupata dall'ufficio TARI è stata ricavata dalla superficie del locale in cui sono collocate le scrivanie dei dipendenti addetti, oltre al locale in cui vengono ricevuti i contribuenti della tassa rifiuti, oltre una percentuale del locale di attesa del pubblico stimata pari al 60% del totale.

$€ 5.344,62 \times 19,83\% = € 1.5059,84$ di cui per scorporo € 191,12 di I.V.A.

Spese di riscaldamento locali: Le fatture della ditta fornitrice sono stati imputati contabilmente sul centro di costo del servizio tributi sulla base dei kilowattora consumati rilevati dai contatori siti nel fabbricato comunale che comprende gli uffici tributari del Comune. Le suddette spese ammontanti ad € 18.513,13 sono state rapportate alla superficie occupata nel 2022 dall'ufficio TARI rispetto alla superficie occupata da tutti gli uffici del fabbricato (CDT, tributi, archivio, ecc.) calcolata nella percentuale del 6,82% come spiegato nel paragrafo delle spese di pulizia.
 $€ 14.056,48 \times 6,82\% = € 958,65$ oltre I.V.A. 22% per € 210,90 per un totale di € 1.169,56.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI "CRT"

Spese di raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriali: fatture pagate alle ditte affidatarie € 8.932,14 di cui € 1.610,71 di I.V.A. indetraibile.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI "CRD"

Spese di noleggio cassoni grandi utenze: fattura FE/231 del 11/12/2024 del Consorzio Ecologico del Cuneese per canone di noleggio dei contenitori di rifiuto differenziato messo a disposizione su richiesta da parte di utenze non domestiche di grandi dimensioni. Costo imputato € 35.467,16 di cui € 6.395,72 di I.V.A. indetraibile.

TABELLE RIASSUNTIVE DEI COSTI

PERSONALE

PERSONALE	COSTO ANNUALE 2024	%	COSTO DA IMPUTARE A PEF
5 DIPENDENTI UFFICIO TARI	191.674,18	100%	191.674,18

ALLEGATO "A"

(CARC)			
Totale Costi CARC			191.674,18
Personale			
1 DIRIGENTE SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI (CGG)	162.209,23	5%	8.110,46
4 FUNZIONARI DIRETTIVI E 1 ISTRUTTORE AMM. (CGG)	199.018,96	30%	59.705,69
Totale Costi CGG Personale			67.816,15

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

TIPOLOGIA DI SPESA	Imponibile	IVA	TOTALE
SERVIZI AMMINISTRATIVI (spedizione raccomandate, stampa, spedizione avvisi di pagamento, spese bancarie)	20.322,94	4.456,89	24.779,83
SPESE DI RISCOSSIONE	19.813,17	4.358,90	24.172,07
SPESE DI CALL CENTER	12.150,00	2.673,00	14.823,00
MANUTENZIONE PC, NOTEBOOK, DOCKSTATION E STAMPANTI	665,00	146,30	811,30
ASSISTENZA SOFTWARE	593,00	130,46	723,46
Totale costi CARC	53.544,11	11.765,55	65.309,66

CGG - Costi Generali di Gestione

TIPOLOGIA DI SPESA	Imponibile	IVA	TOTALE
PULIZIA UFFICIO TARI	1.670,96	367,61	2.038,58
ENERGIA ELETTRICA	868,72	191,12	1.059,84
RISCALDAMENTO	958,65	210,93	1.169,56
Totale Costi CGG	3.498,33	769,66	4.267,99

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU

TIPOLOGIA DI SPESA	Imponibile	IVA	TOTALE
---------------------------	-------------------	------------	---------------

ALLEGATO "A"

SPESE DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DA ATTIVITA' CIMITERIALE	7.321,43	1.610,71	8.932,14
--	----------	----------	----------

CRD - Costi della Raccolta differenziata

TIPOLOGIA DI SPESA	Imponibile	IVA	TOTALE
SPESE DI NOLEGGIO CASSONI GRANDI UTENZE	29.071,44	6.395,72	35.467,16

3.3.2 Dati relativi ai costi di capitale

Nel file relativo ai Cespiti "D_205_CESPITI_LIC" sono state indicate l'Area Ecologica di Madonna dell'Olmo e quella di Madonna delle Grazie. Nello stesso file sono stati anche indicati gli acquisti di cestini effettuati nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2021.

Descrizione cespiti	Categoria immobilizzazione	Categoria Cespiti Specifici	Anno Cespiti	Ci _{c,t}	FA _{ci,c,2017}
AREA ECOLOGICA MADONNA DELLE GRAZIE	Cespiti Comuni	Fabbricati	2.021	450.000,00	
AREA ECOLOGICA MADONNA DELL'OLMO	Cespiti Comuni	Fabbricati	2.004	252.814,00	77.710,09
CESTINI	Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Cassonetti, Campane e Cassoni	2.019	9.795,00	
CESTINI	Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Cassonetti, Campane e Cassoni	2.021	6.366,00	

Accantonamento a FCDE

Sulla base della suddetta normativa, la quota accantonata a FCDE relativo alle entrate tributarie della tassa rifiuti è stata così calcolata:

1. è stata desunta dalla nota integrativa del rendiconto della gestione 2024 la componente del FCDE riferita esclusivamente ai crediti della tariffa rifiuti di competenza, contabilizzati in

ALLEGATO "A"

- bilancio al titolo I, tipologia 101, categoria 51, capitolo 70001 del Piano Esecutivo di Gestione;
2. il valore del FCDE al 31.12.2023, pari al valore iniziale dell'anno 2024, viene ridotto dell'importo relativo ai residui attivi eliminati per inesigibilità sul capitolo 70001 nel corso della gestione dell'esercizio 2024;
 3. il valore del FCDE così ridotto è stato posto a confronto con il FCDE al 31/12/2024, dalla cui differenza scaturisce l'accantonamento effettuato nell'anno di riferimento per il rispetto del valore minimo obbligatorio da accantonare nell'avanzo di amministrazione in sede di rendiconto;
 4. il valore dell'accantonamento così determinato è stato ridotto del 40% in conformità dell'articolo 16 dell'MTR.

Nello specifico l'accantonamento a FCDE imputato come costo dell'esercizio 2024 pari ad euro 694.581,02 è stato così determinato:

1. valore del FCDE al 31/12/2023 accantonato nell'avanzo di amministrazione 2023 per taxa rifiuti TARI, desunto dalla scomposizione dell'FCDE complessivo evidenziata nella nota integrativa allegata al rendiconto della gestione 2023: euro 6.345.754,00
2. utilizzo del fondo crediti pari al valore dei residui attivi eliminati per inesigibilità sul capitolo 70001 in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2024: euro 163.980,28
3. totale del FCDE al netto del suo utilizzo: euro 6.181.773,72
4. valore del FCDE al 31/12/2024 accantonato nell'avanzo di amministrazione 2024 per taxa rifiuti TARI: euro 7.050.000,00
5. totale dell'accantonamento effettuato nell'esercizio 2024 calcolato come differenza fra i valori del punto 3 e 4: euro 868.226,28
6. valore pari all'60% dell'accantonamento di cui al punto 5: euro 520.935,77

Tabella riassuntiva ACC

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	868.226,28	60%	520.935,77
-----------------------------------	------------	-----	------------

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2026

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	0,57499	87,61427	88,18926
2	0,67562	134,34188	135,01750
3	0,75468	151,86473	152,61941
4	0,81936	186,91044	187,72980
5	0,88405	239,47900	240,36305
6 o più	0,93436	280,36566	281,30002

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2026

		PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,35875	1,00549	1,36424
2	Cinematografi e teatri	0,28834	0,80164	1,08998
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40234	1,12230	1,52464
3.1	Aree scoperte	0,46269	0,00000	0,46269
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,54986	1,54144	2,09130
5	Stabilimenti balneari	0,00000	0,00000	0,00000
6	Esposizioni, autosaloni	0,34199	0,96655	1,30854
7	Alberghi con ristorante	0,80467	2,25604	3,06071
8	Alberghi senza ristorante	0,68062	1,90561	2,58623
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi	0,75438	2,10946	2,86384
10	Ospedali	0,86502	2,41637	3,28139
11	Uffici, agenzie	0,86838	2,43126	3,29964
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,46939	1,32385	1,79324
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94549	2,64541	3,59090
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20701	3,38521	4,59222
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,55656	1,55976	2,11632
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19360	3,33940	4,53300
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,73091	2,04991	2,78082
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,54986	1,54831	2,09817
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,73091	2,04991	2,78082
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43586	1,22078	1,65664
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,54986	1,53571	2,08557
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,73502	10,46026	14,19528
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,25222	9,11121	12,36343
24	Bar, caffè, pasticceria	2,65542	7,43006	10,08548
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,85075	5,19234	7,04309
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,39141	3,89368	5,28509
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,80792	13,45839	18,26631
28	Ipermercati di generi misti	1,83733	5,14195	6,97928
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,64028	13,00489	17,64517
30	Discoteche, night club	1,28077	3,59135	4,87212

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.